



**PROGRAMMA COMUNALE TRIENNALE DEGLI
IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 49/2011
PERIODO 2021-2023**

Allegato 4

Regolamento impianti di radiotelecomunicazione

Sindaco
Sergio Di Maio

Dirigente Settore
Ing. Leonardo Musumeci

Responsabile del procedimento
Architetto Monica Luperi

Servizio Urbanistica
Architetto Michela Luperini
Dott.ssa Alessandra Matteini
Dott. Gian Luca Vannini

Incarichi
Polab s.r.l
Dott. Geologo Perini Massimiliano

CAPO I

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", *si adotta il presente regolamento;*

2. Le finalità del presente regolamento sono di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di radiotelecomunicazione nonché il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione, le azioni di risanamento, il monitoraggio, l'educazione ambientale, la vigilanza e il controllo degli impianti, le sanzioni amministrative; perseguendo i seguenti obiettivi:

a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti denominate stazioni radio base, anche mediante l'accorpamento su un unico traliccio;

b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel principio di tutela della salute umana;

c) assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

3. *Le presenti Norme sono adottate* ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" della legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", e della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".

4. Tale regolamento si applica agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi disciplinati dalla Legge 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, agli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5W;
 - b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W;
 - c) gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
 - d) sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
6. Il Regolamento disciplina che per i microimpianti e impianti fissi ad uso radioamatoriale con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W, l'Amministrazione Comunale deve procedere alla redazione dell'inventario degli stessi, alla vigilanza e controllo degli impianti, e stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazioni previste all'art. 14 della L.R. 49/2011.

Art. 2 **Definizioni**

1. Agli effetti della Legge Regione Toscana n. 49/2011 si intendono per:

- a) impianti fissi per telecomunicazioni radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stanziamento in un determinato luogo;
- b) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power), nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;
- c) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- d) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power) livello di Potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.

CAPO II

Art. 3

Criteri localizzazione impianti

Programma comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare

1. Il Piano Operativo Comunale individua le aree sulle quali possono essere installate gli impianti definiti secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 4.
2. Allo scopo di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, in via telematica presentano il programma di sviluppo della propria rete presso lo Sportello Unico per le Attività produttive, nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.
3. Il programma comunale ha una validità di tre anni ed è aggiornato annualmente sulla base delle eventuali esigenze dei programmi di sviluppo della rete presentati dai gestori.
4. I piani annuali presentati dai gestori dovranno essere corredati da:
 - planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
 - documentazione tecnica relativa alla tipologia di impianto e tecnologie previste.
5. Entro novanta giorni successivi alla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti il Comune valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di "*Programma comunale degli impianti*" che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.
6. Oltre che l'individuazione di nuovi siti, i programmi aziendali e così lo stesso Programma comunale possono contenere anche le eventuali proposte di modifica, potenziamento e adeguamento delle Stazioni Radio Base esistenti.
7. Il Comune procede alla realizzazione e all'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. La cartografia dovrà riportare la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché gli eventuali aggiornamenti annuali. In suddetta cartografia dovrà essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.
8. Qualora dall'esame della documentazione risultasse necessario, anche in attuazione del presente Regolamento, spostare uno o più siti in aree non individuate dal Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, come zone F5, il Comune valuterà nel rispetto del Piano Operativo Comunale possibili soluzioni alternative, previo confronto con i gestori interessati oppure si procederà alla redazione di una variante urbanistica finalizzata alla conformazione delle aree individuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
9. Sull'intero territorio comunale, per la definizione del programma e il rilascio dei titoli abilitativi, vengono osservati i seguenti criteri localizzativi ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 49/2011:

- gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
- gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica o in aree nella disponibilità del Comune per un periodo maggiore o uguale a quello di validità della concessione relativa all'installazione;
- è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze;
- è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione e per telefonia mobile in aree o siti diversi da quelli indicati nel piano comunale delle installazioni, derivato dalle esigenze manifestate dai gestori con i programmi annuali (L. Regionale n°49/2011) ed individuati nel rispetto delle relative esigenze di copertura dei servizi
- al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, sono preferite installazioni di Stazioni Radio base di diversi gestori sulla stessa struttura o all'interno di siti comuni, qualora non in contrasto con il principio della minimizzazione delle esposizioni per la popolazione o altri indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale;
- compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

10. Le aree individuate dall'Amministrazione Comunale idonee per la realizzazione degli impianti sono sottoposte a vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. g) della legge regionale 10 novembre 2014 n° 65 e dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed ove di proprietà privata sono acquisite al patrimonio dell'amministrazione comunale mediante esproprio ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 1° agosto 2003, n. 259;

11. Le aree individuate dall'Amministrazione Comunale, idonee per la realizzazione degli impianti, possono altresì essere soggette a regime convenzionale per effetto del quale le stesse saranno cedute in comodato gratuito dai gestori all'A.C. e soggette agli oneri disposti dal Codice delle Comunicazioni di cui del D.lgs 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i..

12. In caso di localizzazioni di impianti in siti di beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004, sarà possibile l'installazione solo in seguito a valutazioni di carattere urbanistico-edilizio e all'acquisizione dei relativi pareri degli Enti interessati.

Art. 4 ***Aree sensibili***

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito in Legge n.120/2020.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;

Art. 5 **Catasto Impianti**

1. Presso l'ARPAT è istituito il Catasto Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 49/2011.
2. Il Comune procede alla redazione del Catasto comunale degli impianti autorizzati.
3. Il Comune procede annualmente all'aggiornamento del Catasto degli impianti.

CAPO III

Art. 6 **Autorizzazioni**

1. Le istanze relative all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile sono presentate al SUAP in via telematica, e sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme nei tempi previsti stabiliti dall'art. 44 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e ss.ii. e mm..
2. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica prevista dall'art. 44 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e ss.ii. e mm., anche la documentazione necessaria alla valutazione urbanistico edilizia.
3. Nel caso di impianti in co-siting anche se la nuova SRB è di potenza uguale o inferiore a 20 Watt dovrà essere presentata la domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e ss.ii. e mm...
4. Lo Sportello Unico verifica la conformità dell'intervento con il Programma comunale per la localizzazione degli Impianti di radio telecomunicazione, la presenza della documentazione prescritta e la rispondenza al presente regolamento.
5. In caso di richieste non conformi al Programma Comunale il SUAP rigetterà l'istanza.
6. In caso di installazione di Stazione Radio Base su proprietà comunale, una volta acquisito l'assenso da parte del Comune che dovrà essere allegato alla richiesta o dichiarazione, lo Sportello Unico, comunicherà tempestivamente al competente ufficio l'esito della definizione dell'istruttoria al fine di predisporre l'atto di concessione e per il pagamento degli oneri conseguenti l'occupazione di aree pubbliche.
7. I gestori, entro 90 giorni, dall'installazione devono provvedere all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 10 comma 5 della L. 49/2011 e s.m.i., in luogo accessibile e visibile al pubblico.

Art. 7
Divieto di installazioni

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in aree non conformi al Piano Operativo Comunale e al Programma per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione.
2. Per gli impianti mobili su carrato e impianti provvisori sono ammessi installazioni all'interno delle aree di ricerca inserite nel programma comunale.

Art. 8
Impianti mobili su carrato e impianti provvisori

1. In riferimento all'Art. 38 del decreto legge del 16/07/2020 n. 76, convertito in legge con modificazioni nella Legge del 11/09/2020 n. 120, il SUAP, previo parere favorevole dell'ARPAT ed USL, potrà essere autorizzare impianti provvisori con richiesta motivata. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.
2. Tali impianti dovranno essere localizzati comunque all'interno dell'area di ricerca recepite dal programma comunale. Per tali aree non si applica il procedimento di cui all'art. 3 comma 11 del presente Regolamento.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

Art. 9
Impianti di altri Enti pubblici

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare al SUAP del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003.

Art. 10
Progettazione Impianti

1. I soggetti interessati ad installare, modificare e risanare degli impianti esistenti impianti devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile in modo da minimizzare l'intensità degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.
2. Viene favorito l'uso di un unico palo/traliccio tra più gestori, salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

CAPO IV

Art. 11
Azioni di risanamento

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAT e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 3 del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

Art. 12
Rilocalizzazione impianti

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione;
 - è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti nel presente Regolamento.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

CAPO V

Art. 13
Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPAT in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011 e s.m.i..
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano i criteri previsti all'art. 13 della L.R. 49/2011 e s.m.i..

CAPO VI

Art. 14
Sanzioni Amministrative

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011 e s.m.i..

Art. 15
Educazione ambientale

1. In applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera e) della L.R. 49/2011 e s.m.i. il Comune promuove campagne di informazione e di educazione ambientale destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico ed aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dallo Stato.

Art. 16
Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni, e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza, dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 17
Vigenza Regolamento

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.